ARAGONA
8° SETTORE

MANUTENZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA , ILLUMINAZIONE PUBBLICA , SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

Reg. n. 297 del 07/09/2026
R.U.D. n. 860 del 07/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Impegno di spesa

Procedura con affidamento diretto per il servizio di montaggio e smontaggio del palco modulare in piazza A.Moro in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023

C.I.G.: BCE1670578

Il Responsabile del 8° Settore
Fto geom.Calogero Alongi

Richiamati:

- il provvedimento sindacale n. 08 del 01/03/2023, RUD n. 204 del 01/03/20243, recante ad oggetto "Struttura Organizzativa del Comune di Aragona", con il quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;

- il provvedimento sindacale n. 04 del 27.02.2026 RUD n. 221 del 27.02.2026 il Sindaco ha attribuito allo scrivente l'incarico di Responsabile del Settore 8° Protezione Civile, Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia, Pubblica illuminazione, con il quale allo scrivente sono stati assegnati le funzioni ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile del settore con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso che:

- si rende necessario l'affidamento del servizio di montaggio e smontaggio di un palco modulare in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo.

-la realizzazione di questa struttura è fondamentale per garantire il corretto svolgimento degli spettacoli programmati, offrendo uno spazio sicuro per artisti, autorità e partecipanti;

-il servizio deve essere eseguito da personale qualificato, in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di allestimenti temporanei per eventi pubblici

Rilevato che per il servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione.

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22026/2026 del 07-09-2026
Allegato 3 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge di conversione. n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che il servizio da espletare è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Visto:

- che per il servizio sopra richiamato, risulta che l'importo contrattuale complessivo è di euro 1.300,00 oltre iva al 22%

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di eliminare le problematiche segnalate.

Considerato che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio da indagini di mercato informali.

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante copertura finanziaria con imputazione di spesa al cap4141 UEB 08.01.1.103 dell'esercizio finanziario 2026

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico "Vella Benedetto" con sede legale ad Aragona in via Polonia, 10 - P.I. 02962340846 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: ***BCE1670578***

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il PIAO;

Visto il relativo regolamento comunale sui controlli interni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22026/2026 del 07-09-2026
Allegato 3 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

DETERMINA

- Di richiamare le premesse quali facenti parti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di impegnare la complessiva somma di € 1.586,00 (*millecinquecentoottantasei/00)* comprensivo di IVA al cap.4141 UEB 08.01.1.103 dell'esercizio finanziario 2026.
- Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico "Vella Benedetto" con sede legale ad Aragona in via Polonia, 10 - P.I. 02962340846 il servizio di "*Montaggio e smontaggio del palco modulare in piazza A.Moro in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo* mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023;
- Di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 1.586,00 comprensivo di iva al 22%;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

-Di dare atto, che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;

- Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del comune per 15 giorni e sul sito internet del comune (www.comune.aragona.ag.it) sezione "Amministrazione Trasparente"-provvedimenti dirigenti amministrativi, nel rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs n.33 del 14/03/2013 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazione da parte della pubbliche amministrazioni";

Il responsabile del Settore 8°
F.to geom. Calogero Alongi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22026/2026 del 07-09-2026
Allegato 3 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. **Il Responsabile dell' 8°Settore** F.to Geom. Calogero Alongi	Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui spesa trova copertura finanziaria al capitolo 4141 UEB 08.01.1.103 dell'esercizio finanziario 2026. impegno di spesa n. 1073 del 07/09/2026 **Il Responsabile Ufficio Finanziario** F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal_____ al _____

Il Messo Comunale

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22026/2026 del 07-09-2026
Allegato 3 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB